

COORDINAMENTO GENERALE DEL GRUPPO "A" DELLE ASSOCIAZIONI DI BIOPRANOTERAPIA (C. G. A. B.)

(Progetto C.N.E.L. VI^a Commissione per le Nuove Professioni)

Riunione del 20 maggio 1994 ore 10.30' in Firenze presso la sede della (C.O.M.F.A.R.O.) del dott. Luigi Lapi , via Marsilio Ficino n° 12.

PRESENTI: AIFEP (M. Luvie), ANPSI (L. Muti) e SIPRA (dott. M. Papadia).

UBI (M. La Face).

UDITORI: ARCI NATURA (R. Laurenzi). ASSOCIAZIONE NAZIONALE NATUROPATI HEILPRAKTIKER (dott. R. Lanza - rappresentato per delega da Luvie). L.U.I.N.A. (E. Giuliani - rappresentata per delega da Luvie). C.O.M.F.A.R.O. (dott. L. Lapi)

Relazione verbale al CNEL del Portavoce designato, dott. Mario Papadia
Relazione al C.G.A.B. del Coordinatore designato, Luciano Muti.

A sèguito di ampio e circostanziato dibattito, fondato su varie osservazioni e ripensamenti, viene Costituita e stilata come segue l'edizione definitiva dei CINQUE PUNTI e del Regolamento interno del Coordinamento Generale del Gruppo A di Biopranoterapia, riassunta nella sigla C.G.A.B. di sèguito indicata usando il semplice acrostico CGAB;

PUNTO UNO

PERIMETRAZIONE DELLA PROFESSIONE. La biopranoterapia é una terapia *naturale che si basa in modo particolare sui processi chimico-fisici di origine biologica. Il suo utilizzo mira allo scopo preventivo, curativo o riabilitativo che si compie mediante la semplice apposizione delle mani sul corpo del paziente.*

La biopranoterapia é altresì una professione sociosanitaria ausiliare, il cui esercizio prevede lo studio, *l'approntamento dell'impiego di metodiche terapeutiche.*

inerenti *alla migliore* apposizione delle mani, *quella che consenta, allo stato attuale delle conoscenze, di ottenere la massima interazione possibile tra i campi biomagnetici quindi una più omogenea distribuzione delle energie.* Detta terapia non é invasiva in quanto non taglia, non punge, non manipola, non massaggia, non implica somministrazione di sostanze estranee, *ma si limita, come già riferito, alla semplice apposizione delle mani, la cui distanza dal corpo del paziente può variare dallo sfioramento ad alcuni centimetri secondo criteri di opportunità.*

Il biopranoterapeuta é una figura professionale che agisce in piena autonomia: previa diretta richiesta dell'utente, *meglio* sostenuta da una *precisa richiesta da parte de medico curante quale terapia ausiliare.*

PUNTO DUE

TUTELA DELL'UTENTE. Poiché la biopranoterapia é una professione esercitata nei confronti di persone che al momento *possono trovarsi* in particolari condizioni di vulnerabilità *psicofisica*, a tutela delle stesse si rendono necessarie precise norme deontologiche.


Preliminarmente il biopranoterapeuta deve essere esente da turbe psichiatriche e da malattie infettive o diffusive in atto. L'ambiente professionale deve rispettare pienamente le norme di igiene e profilassi.

E' necessario, da parte del biopranoterapeuta:

- 1) *rispettare la dignità* psicofisica del paziente;
 - a) *evitare ogni* discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla religione, *sul tipo di cultura e sul grado di istruzione;*
 - b) *non approfittare* in alcun modo *del suo stato di bisogno o di necessità ;*
 - c) *non fare* uso di *tutte le* tecniche terapeutiche *improprie* per le quali non *sia stata* conseguita *una regolare* abilitazione;
- 2) *mantenere il* rigoroso segreto professionale su quanto riguarda la possibilità di identificazione dell'utente in relazione alla terapia;
- 3) *astenersi assolutamente* dall'interferire *sulle notizie riguardanti il paziente e sulla sua identità;*
- 4) *segnalare* al medico curante, *le eventuali* modifiche intervenute sullo stato di salute *del paziente* durante i trattamenti *biopranoterapeutici*, al fine di *aggiornare*, secondo competenza, il relativo programma di terapia medica (vedasi anche Punto 5 paragrafo 3°).

Per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, le *fondamentali* norme deontologiche da osservare sono:

- 1) *usare* la massima correttezza e solidarietà professionale, *evitando tassativamente ogni atteggiamento che comporti grave pregiudizio;*
- 2) evitare qualsiasi forma di accaparramento di clientela;
- 3) attenersi al tariffario annualmente stabilito dall'Assemblea della sua Associazione.



Inoltre il bioprofessionista nei confronti della propria Associazione è tenuto ad osservare i seguenti principi di autodisciplina:

- 1) frequentare con profitto i corsi di aggiornamento predisposti dalla sua Associazione;
- 2) segnalare al Collegio dei Probiviri della sua Associazione tutti i casi gravi di scorrettezza, dei quali sia a conoscenza, in quanto lesivi del bene comune;
- 3) promuovere la propria attività evitando di ricorrere all'inganno, all'arbitrio, all'abuso delle funzioni, attenendosi dunque diligentemente alle norme vigenti;
- 4) dichiararsi con le proprie autentiche generalità, mai con pseudonimi.

Per le relative sanzioni disciplinari, si rinvia a quanto previsto dagli Statuti e/o Regolamenti Associativi. In linea di massima sono applicabili l'ammonizione semplice, l'ammonizione con diffida, la sospensione e nei casi più gravi l'esclusione, con eventuali pene pecuniarie accessorie.

PUNTO TRE


FORMAZIONE PROFESSIONALE. Con riferimento a quanto disposto all'art.9 della Legge Comunitaria 1993, che *espressamente* richiama la lettera f) dell'articolo 1 della Direttiva del Consiglio 92/51 CEE, il riconoscimento giuridico professionale attraverso le Associazioni sarà assicurato dalla diretta gestione o dal controllo della formazione professionale del bioprofessionista, attraverso appositi corsi didattici triennali programmati sulle discipline che saranno definite d'intesa fra le Associazioni.

Ciascuna Associazione si riserva il diritto di controllo, preventivo e successivo, sull'attendibilità dell'organizzazione dei corsi e sullo svolgimento degli esami conclusivi dei suddetti corsi. *Ciò per garantire* la necessaria adeguatezza della formazione professionale del Bioprofessionista, che sarà preparato ai rapporti operativi con altri professionisti nel suddetto ambito sociosanitario.

La posizione degli attuali Associati delle componenti il gruppo A, rispetto al futuro ordinamento normativo della professione, verrà salvaguardata mediante l'istituzione di una **prova attitudinale** e di corsi di aggiornamento.

PUNTO QUATTRO

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE. Il conseguimento del diploma attestante l'esito positivo del corso triennale di studi costituisce il fondamento per l'accesso alla professione. Il conseguimento del diploma rappresenta un'**abilitazione di diritto privato** rilasciata dall'Associazione con firma autografa del Presidente pro-tempore. Di detta abilitazione, l'Associazione si rende garante.



Quanto sopra risponde ad una assoluta esigenza di chiarezza e di tutela dell'utente, nella carenza di apposite disposizioni legislative, che prevedano un'abilitazione professionale in Biopranoterapia, subordinata ad un esame di Stato, conseguente al superamento di un corso professionale universitario di almeno tre anni (laurea breve o baccalaureato), come attualmente si può ragionevolmente ipotizzare.

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI. Per i nuovi iscritti a dette Associazioni, le condizioni di accesso sono le seguenti:

- 1) aver conseguito il sopraccennato diploma (per i professionisti), o quanto meno l'essere iscritto, con regolare frequenza, al relativo corso di studi (per i neofiti);
- 2) il riconoscimento da parte dell'Associazione della rispondenza dei suoi parametri biofisici all'analisi *Biopranoterapeutica* comparata, secondo i criteri dei protocolli scientifici a tanto predisposti: quanto sopra costituisce condizione di ammissione al tirocinio ed all'esame finale del corso;
- 3) che il richiedente produca all'Associazione una casistica e/o statistica dei casi da lui trattati, accettabile sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
- 4) che il richiedente produca all'Associazione i suoi certificati penali e di carichi pendenti, aggiornati, da cui risulti una posizione inattaccabile sotto il profilo morale e del possesso dei diritti civili.


Qualsiasi altro professionista dell'ambito sociosanitario può chiedere l'accesso alla qualifica di Biopranoterapeuta e ad una delle relative Associazioni.

PUNTO CINQUE

AMBITO PROFESSIONALE: si intende che il Biopranoterapeuta inserisce la sua attività nell'ambito professionale sociosanitario, in considerazione del fatto che costituisce oggetto di detta attività qualsiasi problema riguardante la cura o la riabilitazione o la prevenzione nel campo della salute, purché sia possibile intervenire beneficamente con le appropriate tecniche operative.

L'attività configurante un corretto comportamento professionale consiste in:

- a) approccio con il paziente, impostato secondo un *attento e rispettoso ascolto delle informazioni che il paziente vuole fornire*;
- b) compilazione di una scheda informativa sulla quale vengono riportate le problematiche di salute segnalate dal paziente *ed i* dati relativi alla diagnostica medica riferita;
- c) sottoscrizione autografa del paziente, in calce all'apposita dichiarazione, di sottoporsi alle applicazioni di biopranoterapia di propria spontanea volontà;
- d) rilevazione manuale *mediante l'apposizione delle mani sulle zone* di squilibrio *bioenergetico* sul corpo del paziente;
- e) terapia *naturale basata sulla modulazione energetica* mediante la semplice apposizione delle mani sul corpo del paziente secondo le modalità metodologiche d'uso, sempre nel pieno rispetto dell'integrità psicofisica



dell'utente, e delle norme deontologiche prescritte dall'Associazione d'appartenenza del terapeuta;

f) il biopranoterapeuta si asterrà in maniera assoluta dall'esercitare, nelle sueposte fattispecie, attività incongrue con la sua professione (in modo particolare, fare diagnosi o prescrivere cure proprie dell'attività medica) sempre in perfetta e rigorosa ottemperanza alle norme deontologiche di cui sopra.

In riferimento al precedente punto d), nella prospettiva di una più stretta futura collaborazione fra medico curante e Biopranoterapeuta, é auspicabile che questi possa segnalargli eventuali squilibri energetici rilevati, per quanto di competenza.

Ciascuna Associazione predispone autonomamente, nell'attuale carenza legislativa, le forme di controllo dell'effettivo rispetto dell'ambito professionale configurato nello statuto e nei regolamenti, da parte del proprio associato. A tanto é preordinato l'intervento dei delegati al decentramento (provinciali, regionali od interregionali), i quali rappresentano l'Associazione in sede ispettiva presso gli studi professionali degli associati. Eventuali comprovate violazioni ai dettami societari formeranno oggetto di deferimento dell'associato inadempiente all'autorità del Collegio dei Probiviri, per le determinazioni di competenza. Per i casi più gravi, configuranti comprovate infrazioni alle leggi penali o tributarie, l'ispettore non deve sottrarsi al dovere di un esposto e/o denuncia alla Pubblica Autorità competente, dei fatti di cui sia venuto a conoscenza.

REGOLAMENTO (C.G.A.B.)

Art 1 - Il Coordinamento Generale del Gruppo A di Biopranoterapia, (riassunta nella sigla C.G.A.B., di seguito indicata usando il semplice acrostico (CGAB) é un'organizzazione di fatto, senza scopo di lucro.

Ogni Associazione appartenente al CGAB nominerà un rappresentante legale.

La discussione e la redazione del progetto di regolamentazione legislativa della professione di Biopranoterapia costituisce oggetto primario dell'attività del CGAB. Delle fasi salienti di sviluppo del progetto ogni legale rappresentante provvederà a tenere al corrente la propria Associazione.

E' cura dei legali rappresentanti delle Associazioni promuovere, il più presto possibile, dalla formazione del CGAB una "Conferenza nazionale" rivolta a tutti gli iscritti alle rispettive Associazioni appartenenti al CGAB allo scopo di approfondire i termini culturali e organizzativi di una Federazione permanente fra le Associazioni.

Tale "Conferenza nazionale" non dovrà avere un intento costitutivo, essendo l'eventuale costituzione stessa della Federazione demandata al CGAB allargato ad altre due rappresentanti per ognuna delle Associazioni interessate.

Art. 2 - Ciascuna delle Associazioni componenti il CGAB, nella persona del proprio legale rappresentante (Presidente) o della persona da questi espressamente



delegata, ha diritto ad intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno e nell'espressione di voto decisionale.

I legali rappresentanti delle Associazioni si riuniscono almeno ogni tre mesi; tuttavia la riunione potrà essere convocata all'unanimità nel corso del suddetto termine con proposta di un puntuale Ordine del Giorno. La sede della riunione verrà concordata all'unanimità volta per volta secondo opportunità e convenienza, e comunicata con il mezzo più rapido a ciascuna delle altre Associazioni, almeno quindici giorni prima della data fissata.

A ciascun componente del CGAB é fatto espresso divieto di esternare autonomamente informazioni riservate concernenti la Commissione stessa ed esprimere attività promozionali in forme ingannevoli od equivoche vantando posizioni di privilegio nell'ambito dello stesso.

Art. 3 - All'atto dell'insediamento i legali rappresentanti delle Associazioni componenti il CGAB nominano personalmente *un loro rappresentante di diversa Associazione*. Con voto palese e all'unanimità vengono eletti un **Coordinatore**, un **Portavoce** e un **Tesoriere ai quali viene demandata ad ognuno fiduciarmente la singola operatività a rappresentarli.**

Compiti del Coordinatore:

- a) raccogliere e decentrare le bozze (da discutere) dei documenti delle singole Associazioni (scambio reciproco dei lavori per una valutazione almeno sette giorni prima dell'incontro della riunione fissata con relativo Ordine del Giorno);
- b) moderare e condurre il dibattito durante le riunioni convocate;
- c) stendere e firmare per esteso il verbale che verrà anche sottoscritto dal Portavoce ed inviame copia ad ogni Associazione appartenente al gruppo;
- d) informare il CGAB circa le nuove domande scritte di accesso al gruppo da parte di altre Associazioni.

Compito del Portavoce:

- a) si attribuiscono speciali poteri verbali di rappresentanza, connessi ad una precisa funzione di esternazione pubblica degli interessi collettivi propugnati indistintamente da tutte le Associazioni appartenenti al CGAB.

Compito del Tesoriere:

- a) gestirà il Fondo Spese costituito con obbligo di puntuale e documentato resoconto, redatto trimestralmente con riepilogo annuale.

Art. 4 - Il CGAB finanzia le proprie iniziative mediante contributi pecuniarii versati "pronta cassa" in parti uguali da ciascuna delle associazioni componenti.

Allo scadere dei primi 20 giorni dal mancato versamento, l'Associazione inadempiente si impegna a versare quanto dovuto maggiorato di interessi di mora pari al 30 %. Nel caso in cui non provvedesse a versare quanto sopra entro e non oltre altri ulteriori 20 giorni dalla prima costituzione in mora, l'Associazione viene automaticamente esclusa dal CGAB.



Art. 5 - I legali rappresentanti deliberano all'unanimità, sia nelle materie di cui all'articolo 3, sia su quanto altro possa concernere la finalità istitutiva del C.G.A.B., ed in particolare:

- a) sulla generale tutela sociale, culturale e politica del settore rappresentato dalle Associazioni componenti;
- b) sulla costituzione della Federazione per la regolamentazione giuridica delle singole figure professionali facenti capo a tutte indistintamente dette Associazioni, così come rassegnata dalla FIAB;
- c) sulle domande di ammissione al CGAB da parte di nuove Associazioni, che abbiano ottenuto l'accesso all'Archivio Informatico C.N.E.L. e che da almeno tre anni siano state Costituite e abbiano uno Statuto Associativo registrato a norma di Legge, nonché le opportune codifiche fiscali e così via;
- d) sull'esclusione dal CGAB di quelle Associazioni che non si attengano scrupolosamente al presente Regolamento ed alle sue Premesse, con particolare riferimento allo spirito di correttezza e di vicendevole rispetto che deve permeare il comportamento interno ed esterno di ogni singola componente;
- e) sulle direttive generali e specifiche che devono informare l'attività delegata del CGAB nel suo complesso e dei suoi componenti in particolare, sia effettivi che supplenti; con speciale attenzione alle funzioni del Coordinatore e del Portavoce.

Art. 6 - A ciascuna delle Associazioni del CGAB é fatto espresso divieto di esternare autonomamente informazioni concernenti l'attività della Riunione stessa (conformemente all'esclusività riservate delle funzioni delegate al Portavoce).

Viene parimenti formulato divieto assoluto a tutte le Associazioni di:

- a) spendere nella propria attività promozionale, la sigla ed il nome del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, del CGAB e della Federazione, senza averne autorizzazione scritta e sottoscritta dai rispettivi responsabili; sarà ammessa solo la semplice notizia della propria appartenenza al CGAB e futura FIAB (Federazione Italiana Associazioni di Bioprofanoterapia) o del già avvenuto inserimento nella Banca Dati Nuove Rappresentanze, ma non quella del puro inserimento nell'Archivio Informatico CNEL;
- b) esprimere attività promozionale in forme ingannevoli od equivoche, millantando posizioni di privilegio nell'ambito del CGAB e della futura Federazione, oppure promettendo certificazioni o qualificazioni professionali o corsi abilitanti nelle cosiddette "discipline" dell'esoterismo, dell'occulto e della Magia.

Tutte le componenti del CGAB e della futura Federazione si impegnano a tenere ben presente che appartenere a detta organizzazione NON costituisce di per sè, per le singole Associazioni, atto di riconoscimento da parte di chicchessia, e tanto meno da parte del CNEL.



Art. 7 - Il Coordinatore, il Portavoce il Tesoriere esplicano la loro attività nel limite temporale di un anno solare, alla cui scadenza decadono dalle proprie funzioni di rappresentanza, conservando tuttavia pro-tempore le loro prerogative fino al passaggio di consegne ai subentranti, regolarmente eletti dall'apposita sessione annuale della C.G.A.B.

Il mandato annuale di ogni singolo componente può essere riconfermato dal CGAB per non più di due volte consecutive.

In caso di revoca del mandato ad un membro del CGAB che sia il Coordinatore, il Portavoce o il Tesoriere, il sostituto, viene ulteriormente nominato dalla sessione straordinaria del CGAB subentrerà all'uscente nel limite temporale residuo del mandato originario.

O.d.g. della prossima Riunione, convocata previo unanime accordo dei presenti, per le ore **10.00 di giovedì 23 giugno 1994 in Roma** presso la sede del CNEL via Davide Lubin 2:

- **costituzione** del Coordinamento Generale del Gruppo "A" di Bioproterapia con il suo relativo Regolamento interno mediante approvazione con firma per esteso dei legali rappresentanti delle singole Associazioni;
- **nomina** con lettera d'incarico del Coordinatore, del Portavoce, del Tesoriere;
- **confronto** dei vari documenti (bozze di lavoro) portati dalle singole Associazioni per la costituzione della Federazione Italiana delle Associazioni di Bioproterapia (in sigla F.I.A.B.);
- **varie** ed eventuali.

Il Portavoce
(dott. Mario Papadia)

Il Coordinatore
(Luciano Muti)

Letto confermato e sottoscritto in data ventitré giugno millenovecentonovantaquattro, nella sede del CNEL via Davide Lubin 2, dalle Associazioni componenti il Coordinamento Generale del Gruppo A in testata:

AIFEP BIOTERAPEUTI EUROPEI Piazza Imperatore Tito N° 8 - 20137 -

Milano (MI) - Presidente: Pietro GAIA - Firma.....

ANPSI Via Correggio 19 Milano

.....Presidente: Luciano Muti - Firma.....

SIPRA Via M. BIANCO 17 - 00185 Roma

.....Presidente: Mario Papadia - Firma.....

UBI Via Guardapesce 52 ATTALIA (LT)

.....Presidente: Manlio La Face - Firma.....